

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 519779)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2023, n. 33

Istituzione del nuovo Comune denominato "Sovizzo" mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano della Provincia di Vicenza.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1
Istituzione.**

1. È istituito nella Provincia di Vicenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5 bis, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, il nuovo Comune denominato "Sovizzo" mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Sovizzo (VI).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

**Art. 2
Risultati della consultazione.**

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

COMUNE	Elettori aventi diritto al voto	Votanti	Voti validamente espressi	Voti favorevoli	Voti contrari
Sovizzo	6800	2015	2006	1889	117
Gambugliano	752	425	425	274	151
totali	7552	2440	2431	2163	268

**Art. 3
Disposizioni finali e transitorie.**

1. Fino all'elezione dei nuovi organi, un comitato composto da coloro che svolgevano le funzioni di Sindaco dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano della Provincia di Vicenza coadiava, ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni" il Commissario nominato per la gestione del nuovo Comune derivante da fusione.
2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato "Sovizzo" sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

**Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno 22 gennaio 2024.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 dicembre 2023

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Istituzione.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 33

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 maggio 2023, n. 17/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 maggio 2023, dove ha acquisito il n. 207 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 luglio 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Giacomin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 dicembre 2023, n. 33.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Giacomin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” - come da ultimo modificata con la legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 ‘Norme in materia di variazioni provinciali e comunali’ e disposizioni correlate di modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 ‘Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali’” e con la legge regionale 6 settembre 2023, n. 23 “Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche d'area (IPA)” - disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'Unione di Comuni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 dello Statuto regionale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Sindaci dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano in Provincia di Vicenza, con pec rispettivamente prot. n. 223474 del 26/01/2023 e prot. n. 223509 di pari data, hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei suddetti Comuni ed istituzione di un nuovo Comune denominato “Sovizzo”, trasmettendo i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Sovizzo n. 17 del 28/03/2023 ad oggetto: “Richiesta alla Regione Veneto di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano e costituzione di un nuovo Comune (legge regionale n. 25 del 24/12/1992) e approvazione dello studio di fattibilità”;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Gambugliano n. 15 del 30/03/2023 ad oggetto: “Richiesta alla Regione Veneto di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano e costituzione di un nuovo Comune (legge regionale n. 25 del 24/12/1992) e approvazione dello studio di fattibilità”.

Le sopra richiamate deliberazioni comunali, approvate entrambe all'unanimità, sono state pubblicate all'albo pretorio on line dei rispettivi Comuni per quindici giorni consecutivi e sono divenute esecutive ai sensi di legge, così come attestato dai certificati di esecutività trasmessi. Nel periodo di pubblicazione all'Albo pretorio non sono pervenute osservazioni/opposizioni.

I Consigli comunali di Sovizzo e Gambugliano, valutate le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche, hanno deciso di avviare tutte le procedure burocratiche ed amministrative per ottenere la fusione in un unico Ente.

Al fine di rafforzare tale decisione, i due Consigli comunali hanno fatto redigere uno studio di fattibilità per la fusione, chiedendo nel contempo alla Regione del Veneto di dare avvio all'iter previsto dalla legge regionale n. 25/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dopo aver sentito il parere delle popolazioni tramite referendum, per poter pervenire alla fusione.

In merito, i Consigli comunali hanno concordato quanto segue:

- 1) il nuovo Comune si chiamerà “Sovizzo”;
- 2) la sede legale del nuovo Comune sarà la sede dell'attuale Comune di Sovizzo;
- 3) si provvederà ad una riorganizzazione degli uffici e dei servizi al fine di giungere a soluzioni operative che valorizzino al meglio le professionalità presenti all'interno dei due Comuni.

Si riportano di seguito alcuni dati statistici riportati nello studio di fattibilità:

ente	SUPERFICIE Kmq	POPOL. RESIDENTE AL 31/12/22	DENSITÀ Ab./Kmq
SOVIZZO	15,70	7512	478,48
GAMBUGLIANO	7,95	846	106,42
totali	23,65	8.358	353,41

Nel complesso si tratta di due piccoli Comuni territorialmente contigui che appartengono ad un tessuto socioeconomico, culturale ed infrastrutturale omogeneo. Il nuovo Ente che potrebbe nascere dalla fusione avrebbe 8.358 abitanti.

I Comuni di Sovizzo e Gambugliano hanno affidato un “progetto di studio di fattibilità per la fusione” nell'ambito del quale vengono esaminati:

- le ragioni toponomiche, storiche, culturali, artistiche, sociali ed economiche alla base della fusione;
- le caratteristiche demografiche e socioeconomiche del territorio;
- le realtà organizzative ed economiche - contabili delle singole Amministrazioni comunali interessate alla fusione;
- gli effetti della fusione;
- le modalità di informazione ai cittadini.

RAGIONI TOPONOMASTICHE, STORICHE, CULTURALI, ARTISTICHE, SOCIALI ED ECONOMICHE

I due territori relativi agli attuali Enti oggetto del presente Studio di fattibilità hanno condiviso traiettorie storico-culturali comuni sin dalle epoche più remote.

Studi archeologici condotti durante gli anni '90 confermano la presenza di insediamenti umani nell'area appartenente ai due Enti già a partire da epoche antichissime, ovvero tra la fine del IV millennio e l'inizio del III millennio a.C. (età tardo-neolitica).

Passato il periodo medievale, i territori di Sovizzo e di Gambugliano seguirono le sorti di Vicenza all'interno della Serenissima Repubblica di Venezia, fino alla caduta della stessa Sotto il profilo toponomastico, l'origine del nome di Sovizzo sembra derivare dal latino “*Suitius*” o “*Suicius*”, collegati a loro volta a “*sus*” (maiale), per indicare la presenza di antichi allevamenti suini nel territorio. Sebbene le prime citazioni accertate del termine “*Gambullanum*” risalgano al tardo Medioevo, intorno all'origine del nome di Gambugliano girano diverse interpretazioni. La più accreditata mette in luce il legame con l'antico possedimento dal nome “*fundus Cambullianus*”; tuttavia la tradizione popolare supporta la tesi secondo cui l'etimologia deriva dall'accezione verbale “*gran e bojon*”, data la presenza di alcune sorgenti d'acqua bollenti sgorganti dal terreno, evolutasi nel tempo fino al moderno “Gambugliano”. Caratteristiche demografiche e socioeconomiche e struttura del territorio.

Al primo gennaio 2021, la popolazione residente del comune di Sovizzo ammonta a 7.475 persone, superando ampiamente il dato registrato a Gambugliano nello stesso periodo e pari a 831 abitanti. Nel corso degli ultimi due decenni, il sentiero di crescita della popolazione attribuibile a Sovizzo ha mostrato un trend dinamico, con un valore minimo di 5.720 abitanti nel 2003 e un valore massimo di 7.585 abitanti nel 2019, in contrasto con il trend piuttosto piatto di Gambugliano, la cui differenza tra il valore minimo (782 nel 2003) e il valore massimo (857 nel 2012) è di sole 75 persone.

È da rilevare però un fenomeno (piuttosto diffuso in molti Enti Locali, in particolare del Veneto) che negli ultimi 10/15 anni si è verificato a Sovizzo, ovvero il proliferare di richieste di cittadinanza da parte di cittadini stranieri (soprattutto da parte di cittadini brasiliani), i quali, una volta ottenuta, sono poi ritornati all'estero iscrivendosi all'AIRE. Trattandosi di circa 400 persone, hanno un impatto notevole sia sull'attività degli uffici (si consideri che tutti gli eventi che impattano sullo stato civile, a partire dalla nascita di un figlio, che ottiene automaticamente la cittadinanza italiana, devono essere annotati sui registri del Comune), sia sul fatto che tali soggetti – se considerati come residenti – rischiano di falsare i dati relativi alla popolazione del Comune.

I risultati ottenuti dai bilanci demografici, pur mostrando caratteristiche che si differenziano a seconda del contesto analizzato, convergono su un progressivo invecchiamento della popolazione dovuto a saldi naturali sempre più esigui (o addirittura negativi) e a un mancato livellamento con i nuovi ingressi registrati nelle realtà territoriali sotto esame (provenienti sia dal territorio nazionale sia dall'estero).

Realtà organizzative ed economico-contabili delle singole Amministrazioni Comunali interessate alla fusione.

I due Comuni hanno in essere una convenzione per la gestione associata dell’Ufficio Tecnico (condividono pertanto una unica P.O.), così come condividono la Posizione Organizzativa dell’Area 2 – Finanze di Sovizzo, la quale ha la responsabilità della Ragioneria, del Protocollo e del Demografico e Segreteria di Gambugliano.

Il Comune di Sovizzo è inoltre parte dell’Unione dei Comuni Terre del Retrone, costituita nel 2015, che gestisce per Creazzo, Altavilla Vicentina e – appunto – il Comune di Sovizzo, la Polizia Locale, mentre il Comune di Gambugliano con l’Unione ha una convenzione sempre per la gestione del Servizio di Polizia Locale.

Entrambi i Comuni hanno esternalizzato la gestione operativa di alcuni servizi principali: per esempio Sovizzo il trasporto scolastico e la mensa scolastica, mentre Gambugliano al momento solo il trasporto scolastico.

In accordo con quanto presentato, è verosimile pensare ad un ingresso del nuovo territorio nell’Unione Terre del Retrone in seguito al processo di fusione tra il Comune di Sovizzo, già presente, e quello di Gambugliano.

Gli applicativi informatici

Dalla rilevazione è emersa, per i servizi in cui anche Gambugliano si è dotato di un applicativo (per alcuni servizi, infatti, Gambugliano non ha un gestionale), una completa sovrapposizione delle piattaforme software. Pertanto, Sovizzo e Gambugliano non dovrebbero avere problemi in caso di fusione, non solo per i servizi principali e che necessitano di un avvio rapido per non interrompere il servizio (ovvero Protocollo e Segreteria, Gestione Economica e Finanziaria e Servizi Demografici,) ma anche per gli altri gestiti con procedure informatizzate unicamente da Sovizzo.

Gli effetti della fusione

In questa sezione dello Studio sono presentati in maniera esaustiva gli effetti della fusione in relazione, essenzialmente, alla riorganizzazione delle strutture comunali e al bilancio del nuovo ente.

Con riferimento alla parte organizzativa, la fusione potrebbe portare con sé una riorganizzazione degli uffici comunali volta ad ottenere un dimensionamento “ottimale” degli organici dei singoli servizi in cui il nuovo Ente si potrebbe strutturare.

Si potrebbe creare poi uno Sportello Unico delle Entrate, fortemente integrato con la Ragioneria, quale struttura specializzata ed orientata all'accertamento di tutte le entrate.

Oltre a ciò, potrebbe essere istituito uno Sportello polivalente e polifunzionale con una dotazione organica ripartita tra front e back office.

Le risorse Comunitarie per lo sviluppo del nuovo Ente e del suo territorio

Il nuovo Ente poi dovrà da subito pensare ad attirare giovani, imprese ed eventualmente anche turisti (l’Italia ha praticamente in ogni città, paese o borgo patrimoni storici e culturali che sono solo da valorizzare).

La Regione Veneto dal canto suo è l’Ente che gestisce le risorse economiche dell’Unione Europea (in primis quelle del PNRR) destinate a diversi ambiti, quali:

- Imprenditoria giovanile (neoiimprese, start up ecc.) Piccola e Media Impresa (innovazione tecnologica ecc.) Agricoltura (fondi per lo sviluppo rurale)
- Turismo
- Pubblica Amministrazione (informatizzazione e digitalizzazione, banda larga ecc.)

Il nuovo Ente dovrebbe pertanto prevedere la creazione di un ufficio (con una risorsa interna o acquisita dall'esterno) che si occupi prevalentemente di monitorare i bandi regionali che rappresentano una possibile ulteriore fonte di entrata per l’Ente finalizzata alla erogazione di nuovi servizi o a supportare determinate categorie di cittadini.

Pertanto, è importante che il nuovo Ente inizi a ragionare in ottica progettuale, ovvero a portare avanti progetti di respiro più ampio (oggi non possibile perché gli uffici sono concentrati sul quotidiano).

Questo significa che è necessario da subito impostare una struttura operativa orientata a rivedere continuativamente i propri processi (cosa che per esempio il Comune di Sovizzo è già abituato a fare, considerando che è certificato ISO 9001) e ad attuare soluzioni organizzative (quali per esempio lo sportello polivalente e polifunzionale) che aiutino l’Ente a ottimizzare l’impiego delle proprie risorse.

I criteri organizzativi da adottare per definire la struttura del Comune Unico sono i seguenti:

- Accorpamento dei processi
- Struttura “piatta e corta” ovvero con pochi livelli gerarchici e poca frammentazione in settori
- Unico front-line professionale per cittadini ed imprese Efficientamento della struttura (orientamento allo spending review)
- Rafforzamento della capacità di acquisizione di risorse economiche (esempio progettazione europea) Sviluppo di nuove funzioni: organizzazione, sistemi informativi, sviluppo risorse umane, controllo di gestione ecc.

Le linee generali di intervento da perseguire sono dunque le seguenti:

- Creare le due aree con le attività di mantenimento (Segreteria e Servizi Finanziari, i quali hanno al loro interno i Tributi) ed assegnare a ciascuna di esse una Posizione Organizzativa ed integrare in esso le Gare sopra soglia (anche quelle dei Lavori Pubblici, “acquisendo” la risorsa che oggi le segue dallo stesso settore Tecnico);
- Unificare Servizi Demografici, Servizi Scolastici, Servizi Sociali, Cultura e Biblioteca e giungere alla creazione dello Sportello Polivalente (a cui dovrà essere assegnata una Posizione Organizzativa apposita); Mantenere un unico Settore tecnico con 2 anime distinte: una dedicata ai servizi al territorio ed alle imprese in cui far confluire Edilizia ed Urbanistica, Ambiente e

SUAP/Commercio; l'altra e nel quale creare anche un servizio che si occupi di Sviluppo Territoriale (Imprese, Turismo ecc.); l'altra dedicata esclusivamente alle Opere Pubbliche (che potrebbero avere un incremento di attività a seguito dei contributi straordinari e del PNRR) ed alle Manutenzioni.

Gli effetti sul bilancio del nuovo ente

Il contributo straordinario statale annuo sarà pari a € 838.096 e, di conseguenza, nei 10 anni, sarà pari a € 8.380.959.

I contributi regionali straordinari, al netto di eventuali contributi integrativi “una tantum”, sono pari a € 486.414.

In una fase storica che ha visto diminuire progressivamente le risorse a disposizione per gli Enti Locali, le contribuzioni ottenibili in caso di fusione rappresentano un'ottima occasione per il raggiungimento di specifici obiettivi.

Gli effetti sull'offerta di servizi pubblici - Il miglioramento nella erogazione dei servizi.

Come detto più volte nel corso dello studio, si prevede di creare un innovativo sistema di accoglienza per i cittadini, in cui andare a convogliare tutte le richieste riguardanti servizi demografici, istruzione, sociale ecc., sul modello di uno Sportello Polivalente.

Gli obiettivi dello Sportello Polivalente evoluto quale quello proposto sono i seguenti:

- realizzare il punto unico di contatto con i cittadini (fisico e telematico) con l'obiettivo di dematerializzare la carta);
- unificare le professionalità relazionali di contatto con il pubblico;
- semplificare il rapporto con i cittadini e contestualmente sensibilizzare e facilitare l'utilizzo delle soluzioni digitali (portali online).

Le sue caratteristiche invece sono:

- chiudere direttamente le risposte al cittadino;
- operare con la logica della pluricanalità: accesso fisico diretto, accesso telematico, accesso integrato;
- offrire più alternative di fruizione (dare priorità all'appuntamento, anche per migliorare ulteriormente l'efficienza degli uffici, orari distribuiti sulle due sedi ecc.);
- presentarsi gradevole e funzionale;
- essere differenziato per segmenti omogenei di fruitori (es. imprese, cittadini...);
- innovare profondamente il rapporto con i cittadini.

Le modalità di informazione ai cittadini

Nella fase di stesura dello studio è stato effettuato un incontro con gli stakeholders. In particolare, sono stati invitati all'incontro i presidenti di tutte le associazioni (imprenditoriali, culturali, sportive, pro loco ecc.) operanti all'interno dei territori dei due Enti.

A loro è stato illustrato il progetto di studio di fattibilità, ovvero come si sarebbe andati ad operare, quali le informazioni richieste ed analizzate, quale il risultato finale dell'attività di analisi.

È stata inoltre una occasione in cui poter spiegare un po' più in dettaglio ed in maniera tecnica (per quanto semplificata) il perché si è giunti a pensare ad un percorso di fusione, quali le opportunità e quali gli elementi di criticità.

L'iniziativa ha avuto una discreta risposta da parte degli invitati, con circa 50 partecipanti su 71 invitati.

Gli elementi di maggiore rilevanza sono stati sostanzialmente tre:

- per i cittadini, che Gambugliano, a seguito di fusione, perda i propri servizi di prossimità a causa del polarizzarsi della vita cittadina verso il territorio più grande, ovvero il centro abitato di Sovizzo;
- per le famiglie, che la scuola di Gambugliano, oggi fiore all'occhiello del Comune, andandosi ad unire a Sovizzo, perda la sua qualità a causa del fatto che gli insegnanti non potranno forse essere gli stessi;
- per gli imprenditori, e nello specifico quelli agricoli, Coldiretti fa notare che Gambugliano oggi è considerata - in quanto area montana – area svantaggiata e per questo motivo gli agricoltori ricevono fondi specifici. Andandosi a fondere con Sovizzo, Gambugliano potrebbe perdere lo status di area svantaggiata e, di conseguenza, gli agricoltori non ricevere più i fondi.

Successivamente, sono stati organizzati due incontri con la popolazione rispettivamente a Gambugliano e a Sovizzo.

In tali incontri sono stati presentati i primi risultati dell'analisi, ma soprattutto si è colta l'occasione per somministrare un questionario (disponibile sia in formato cartaceo, che on line e su app) per raccogliere informazioni, proposte, dubbi relativamente alla fusione, nonché una sorta di primo “exit poll” relativo alla volontà dei cittadini di realizzare la fusione tra i due Enti.

Sondaggi della popolazione sul progetto di unificazione istituzionale del Comune di appartenenza

In termini di sondaggi, si è somministrato un questionario, sia in modalità on line che in modalità cartacea per sentire “la voce” dei cittadini. Il risultato è stata la compilazione di 400 questionari on line e 82 cartacei. Il campione di popolazione che ha compilato il questionario è ampiamente favorevole alla fusione, con una percentuale sopra all'85%.

La visione del nuovo Comune

UN COMUNE MODERNO, DIVERSO, CHE FA COSE DIVERSE PER GENERARE MAGGIOR VALORE AL CITTADINO

si pone come agente dello sviluppo locale; lavora per realizzare un sistema a rete distribuito sul territorio che genera valore; focalizza le nuove risorse aggiuntive su una strategia di sviluppo; sviluppa progettualità per acquisire risorse sovracomunali e comunitarie da destinare allo sviluppo.

UN COMUNE ORIENTATO A COSTRUIRE ATTORNO ALLE PROPRIE TIPICITÀ UN'AREA SISTEMA ALLARGATA PER VALORIZZARE LE RISORSE LOCALI IN GRADO DI:

riconoscere, sviluppare e lanciare il prodotto “territorio” (cultura, servizi, ambiente, sport, esperienze, prodotti caratteristici, ecc...); valorizzare le risorse caratteristiche (storia, cultura); aggregare risorse su progetti ed opportunità (focalizzazione).

UN COMUNE CHE INNOVA LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

costruisce nuovi sistemi di accoglienza dei cittadini con gli sportelli evoluti di nuova generazione per semplificare il rapporto con i cittadini; integra l’accesso fisico con la naturale evoluzione dei servizi verso il digitale, facilitando il processo di passaggio, soprattutto con le categorie più deboli.

I punti di attenzione del Comune nuovo:

- proseguire con il coinvolgimento e la comunicazione capillare, puntuale, estesa, concreta alla popolazione in preparazione del referendum (ma anche dopo, eventualmente, come rendicontazione circa l’attuazione del programma);
- far cogliere alla comunità benefici reali e l’opportunità per il territorio (dare ai cittadini dati e l’idea di una visione futura);
- tranquillizzare la popolazione circa le possibilità di mantenere le identità, le usanze, le rappresentanze, le equità nella ripartizione delle risorse con la definizione di uno Statuto attento ed intelligente;
- generare senso di scopo nel personale per far cogliere in pieno l’importanza di cosa si sta costruendo e le opportunità professionali che ne derivano.

Conclusioni

I territori di Sovizzo e Gambugliano si prestano bene alla fusione.

Sovizzo e Gambugliano sono già in parte abituati a lavorare in maniera integrata (gestione in convenzione degli Uffici Tecnici, Posizione Organizzativa del Finanziario di Sovizzo che si occupa – extra-lavoro – di seguire le 3 aree non tecniche di Gambugliano, gestione del Servizio di Polizia attraverso l’Unione Terre del Retrone).

Dagli incontri con la popolazione sono emersi alcuni timori, quali: perdita di identità, perdita di rappresentatività, differenza dimensionale e territoriale. Tali timori, tuttavia, in particolare nel caso di Sovizzo e Gambugliano, non sono oggettivamente tali da ostacolare un processo che porterebbe benefici altrimenti non ottenibili in altro modo.

Esiste comunque una consapevolezza da parte degli Amministratori, pur con tutti i dubbi del caso, che la fusione sia una strada necessaria da percorrere. La raccomandazione è che venga attuata in modo responsabile dagli Amministratori attuali (che devono prepararne le condizioni) e ancor più da quelli che verranno, guardando alle specificità territoriali, alle esigenze della popolazione e coinvolgendo, per quanto possibile, sempre i cittadini;

Le risorse economiche a supporto della fusione (sia quelle nazionali che quelle regionali) sono rilevanti e potrebbero permettere di impostare un “Ente Nuovo” in grado di passare dalla gestione del quotidiano alla programmazione strategica del futuro.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i due Comuni hanno chiesto di fondersi in un nuovo Comune e di cinque articoli.

Con l’articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune denominato “Sovizzo” mediante la fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano, della Provincia di Vicenza.

Con l’articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate, indetto ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25 e svolto in data 29-30 ottobre 2023.

L’articolo 3 contiene delle disposizioni finali transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei Comuni originari nonché un corretto e graduale avvio del processo di organizzazione del nuovo Comune.

L’articolo 4 riguarda la clausola di neutralità finanziaria.

L’articolo 5, infine, riguarda l’entrata in vigore del testo legislativo.

In chiusura, si ripercorrono i passaggi salienti intercorsi nel corrente anno 2023:

- il 23 maggio il provvedimento è stato deliberato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio, assumendo il numero 207 tra i progetti di legge dell’undicesima legislatura;
- il 31 maggio è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- il 7 giugno il progetto di legge è stato illustrato dai sindaci dei rispettivi enti in seduta di Prima Commissione;
- il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso all’unanimità parere favorevole sul provvedimento nella seduta del 12 giugno 2023;
- il 12 luglio, nella seduta n. 105, ricorrendo la condizione fissata dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 - poiché le delibere comunali, con le quali i Comuni contigui interessati hanno presentato le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, sono state adottate all’unanimità dei consiglieri votanti - la Prima Commissione consiliare ha espresso all’unanimità parere favorevole in merito alla prosecuzione del procedimento di fusione di Sovizzo e Gambugliano, autorizzando la Giunta ad indire e svolgere il referendum consultivo della popolazione dei due comuni;
- il referendum si è svolto nelle giornate di domenica 29 e lunedì 30 ottobre 2023 ed i risultati, come da verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Appello di Venezia, sono stati acquisiti al protocollo del Consiglio regionale in data 6 novembre 2023;
- il 15 novembre la Prima Commissione consiliare ha preso atto degli esiti referendari, che hanno evidenziato quanto segue:
- nel Comune di Sovizzo ha votato il 29,63% degli elettori, che si sono espressi pressoché totalmente a favore della fusione (n.

1889 su n. 2006 voti validi, pari al 94,17%); non è stato dunque raggiunto il quorum del 30% degli elettori previsto dall'articolo 6, comma 5 bis, primo periodo, della l.r. 25/1992, come novellato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6 settembre 2023, n. 23;

- nel Comune di Gambugliano ha votato il 56,52% degli elettori, che si sono espressi a favore della fusione (n. 274 su n. 425 voti validi, pari al 64,47%);
- nel corso della seduta sono stati nuovamente auditati il Sindaco di Sovizzo ed un assessore del Comune di Gambugliano, delegato dal Sindaco e si è preso atto di come ricorra, nel caso in esame, l'applicabilità della fatti/specie prevista dall'articolo 6, comma 5 bis, terzo periodo, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, ai sensi della quale “Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi”.

In effetti tale disposizione - che sia per il suo testo letterale, sia a fronte della ricostruzione dei lavori preparatori (costituenti, come noto, elementi di interpretazione nella disponibilità del legislatore) trova applicazione a prescindere dal numero dei Comuni interessati dalla consultazione referendaria, e quindi anche con riferimento al caso di specie – si propone, come emerge dalla disamina del decennale percorso evolutivo della legislazione regionale in materia di disciplina dei procedimenti di fusione, di ricentrare in capo alla Commissione consiliare competente, l'analisi e la valutazione degli esiti referendari caratterizzati nei termini come sopra indicati, rimettendo alla discrezionalità del legislatore le determinazioni in ordine al prosieguo del procedimento.

Quanto sopra:

- sia nel contesto di una giurisprudenza costituzionale che ha evidenziato e ribadito come “la legge di variazione circoscrizionale ex art. 133, secondo comma, Cost. non è in alcun modo paragonabile a una legge di mera approvazione di un atto amministrativo. Non si è, infatti, in presenza di una legge-provvedimento di ratifica dell'esito del referendum, ma, come si evince dalla natura consultiva del referendum medesimo, si è al cospetto di una scelta politica del Consiglio regionale, il quale deve tenere conto della volontà espressa dalle popolazioni interessate, «componendo nella propria conclusiva valutazione discrezionale gli interessi, sottesti alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione». Non solo: “La consultazione referendaria, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, Cost., o meglio il suo esito, non costituisce, dunque, il contenuto della legge di variazione circoscrizionale; lo svolgimento del referendum è, invece, un aggravamento del procedimento di formazione della legge di variazione”; in altri termini: “Il referendum consultivo non costituisce oggetto e contenuto della legge di variazione circoscrizionale, ma suo presupposto procedimentale”;
- sia nel contesto di un orientamento legislativo particolarmente favorevole alla fusione dei comuni, rafforzatosi anche per ragioni di contenimento ed efficientamento della spesa pubblica, e consolidatosi vuoi in norme statali, vuoi in norme regionali (ed a tale proposito basti richiamare l'articolo 12 dello Statuto del Veneto che prevede come “la legge regionale ...a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni”);
- la Commissione, in esito agli approfondimenti richiesti ed al successivo approfondito confronto e dibattito ha quindi ritenuto, nella sua discrezionalità, che sussistessero tutte le condizioni, nel caso di specie, giuridiche e di merito, per dare corso alla conclusione dell'iter legislativo relativo al progetto di legge oggi in esame, e si è pronunciata favorevolmente sulla fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano, licenziando all'unanimità il provvedimento, con la sola modifica all'articolo 1 con la quale è stata data evidenza della norma richiamata nel caso di specie; hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Gerolimetto, Giacomin, Sandonà con delega Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Forza Italia-Berusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato con delega Soranzo), Veneta Autonomia (Piccinini), Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto), Europa verde (Guarda).”;

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1992 è il seguente:

“Art. 6 - Procedure per l'individuazione delle popolazioni interessate al referendum.

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 3, l'individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell'area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale.

2. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell'articolo 3, il referendum deve in ogni caso riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati.

3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata; nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, si applicano i commi 3 bis e 5 bis del presente articolo.

3 bis. Nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun comune nel quale il referendum si è validamente svolto ai sensi del comma 5 bis, al fine di consentire la fusione tra i soli comuni contigui nel cui territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all'articolo 3, comma 3, deve riguardare la popolazione dell'intero comune.

5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e successive modificazioni, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.

5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La percentuale di partecipazione è ridefinita nella misura del 25 per cento, ove gli iscritti all'AIRE siano superiori al 20 per cento degli aventi diritto al voto. Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi.

5 ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 3, o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 31 ottobre dell'anno antecedente quello di scadenza naturale dell'amministrazione.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 1, comma 120 della legge n. 56/2014 è il seguente:

“Art. 1

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.”.

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1992 è il seguente:

“Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all' art. 8.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi